



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA

COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

FESR 2007-2013

Regolamento (CE) 1083/2006

ASSE III - LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.2a "Sostegno all'adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici ed utenze energetiche pubbliche non residenziali"

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Approvato con determinazione n. 0007415/Det/239 del 6 aprile 2009 del Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 1. Obiettivi della linea di intervento

1. Il presente bando disciplina la richiesta di concessione e l'erogazione del cofinanziamento pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti di adeguamento del sistema di pubblica illuminazione, in attuazione della Linea di attività 3.1.2a "Sostegno all'adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici ed utenze energetiche pubbliche non residenziali" del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Asse III – Energia, il cui obiettivo operativo è promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica, attraverso interventi di recupero per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico negli edifici e nelle utenze energetiche pubbliche.
2. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente e conservare gli equilibri ecologici naturali, la Regione Autonoma della Sardegna promuove col presente bando, rivolto ai Comuni e alle Province della Sardegna, il cofinanziamento di interventi per l'adeguamento di impianti di illuminazione pubblica alle "Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico", approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/31 del 29 novembre 2007 e integrate con la DGR 60/23 del 5 novembre 2008 (di seguito "Linee Guida").
3. In sintonia con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale inerenti l'assetto insediativo, la Regione Autonoma della Sardegna incentiva, attraverso il presente bando, l'adozione di regolamenti e norme per il contenimento dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e la realizzazione di interventi di sostenibilità ambientale in ambito urbano ed extraurbano, anche al fine di selezionare buone pratiche di progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e garantire la trasferibilità e la replicabilità dei risultati a tutto il territorio regionale.

Art. 2. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente bando ammonta complessivamente a € 20.000.000,00 e grava sulla UPB S04.01.002 Cap. SC04.0005 del bilancio regionale 2009, salvo eventuale successivo provvedimento di incremento dello stanziamento disposto.

Art. 3. Struttura responsabile

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei cofinanziamenti sono demandati all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI).

Art. 4. Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi

1. Possono presentare domanda di cofinanziamento i Comuni e le Province della Sardegna.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

2. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per ciascuna delle linee di azione di cui al successivo punto 5.2.
3. Le operazioni oggetto di finanziamento possono essere localizzate su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 5. Requisiti e tipologie di operazioni ammissibili

1. Ai fini del presente bando si intende per intervento l'adeguamento dell'illuminazione pubblica relativa a una o più strade, o parte di esse, ad esclusione delle vie interne ad ambiti delimitati da recinzioni (ad es. piste di parchi urbani, strade di servizio di pertinenza di scuole, ospedali, ecc.).
2. Il bando è attuato secondo tre distinte linee di intervento:
 - a. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà dei Comuni;
 - b. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà dei Comuni, interamente ricadenti all'interno di centri matrice dotati di piano particolareggiato conforme al PPR;
 - c. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà delle Province.
3. Gli interventi, di proprietà dei Comuni, ricadenti all'interno di centri matrice non dotati di piano particolareggiato conforme al PPR saranno valutati nella linea 5.2.a.
4. Sono esclusi dal finanziamento:
 - a. gli interventi nuovi realizzati o approvati successivamente alla data di adozione delle Linee Guida regionali, in quanto dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni delle medesime Linee Guida;
 - b. gli interventi per i quali i beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non siano proprietari dell'impianto o non possano disporre liberamente;
 - c. gli interventi su impianti che alla data di pubblicazione del presente bando nel BURAS risultino beneficiari di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali o comunitari per le stesse finalità.

Art. 6. Spese ammissibili

1. Sono considerate spese ammissibili:
 - a. sostituzione dei corpi illuminanti e relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni illuminotecniche conformi ai requisiti previsti dalle Linee Guida;
 - b. installazione dei sistemi di riduzione del flusso luminoso, centralizzati o punto a punto, conformemente alle specifiche delle Linee Guida;
 - c. sostituzione dei sostegni qualora necessaria al miglioramento funzionale dell'impianto;
 - d. sostituzione delle linee elettriche qualora necessaria all'adeguamento dell'impianto;
 - e. spese tecniche relative all'intervento (diagnosi energetiche, progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, collaudo degli impianti);
 - f. oneri per la sicurezza.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

2. Gli interventi di cui al precedente punto 1.a. sono obbligatoriamente richiesti ai fini della partecipazione al bando. Sono tuttavia ammissibili interventi di installazione di sistemi di riduzione del flusso luminoso di cui al precedente punto 1.b in impianti in cui i corpi illuminanti e le lampade siano già conformi alle specifiche delle Linee Guida.

3. Non sono considerate spese ammissibili:

- a. IVA;
- b. oneri a carico dell'Amministrazione;
- c. interessi passivi e/o debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- d. ammende e penali;
- e. lavori di completamento eseguiti in amministrazione diretta;
- f. imprevisti, fatti salvi gli imprevisti strettamente correlati agli interventi ammissibili di cui al comma 1 e fino al limite del 3% dell'importo dei lavori;
- g. acquisizioni di aree ed immobili, fatte salve le acquisizioni necessarie ai fini dell'adeguamento illuminotecnico e fino al limite del 1% dell'importo dei lavori;
- h. arrotondamenti;
- i. opere di manutenzione ordinaria (ad es. sostituzione delle sole lampade);
- j. altre spese non esplicitamente indicate al comma 1, ed in particolare, cavidotti, scavi, pozzetti o interventi edili in genere, fatti salvi limitati interventi accessori o di ripristino strettamente funzionali agli interventi di cui al comma 1 (ad es. rifacimento dei basamenti dei sostegni se danneggiati durante la sostituzione).

4. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento, le spese dovranno essere dettagliatamente documentate e riferirsi esclusivamente a interventi avviati successivamente alla pubblicazione del presente bando nel BURAS.

Art. 7. Entità del finanziamento

1. Il cofinanziamento massimo per ogni intervento è stabilito nella misura del 90% del costo complessivo, fino al limite di:

- a. Comuni con più di 100.000 abitanti € 600.000,00
- b. “ “ tra i 20.000 e i 100.000 abitanti..... € 400.000,00
- c. “ “ con meno di 20.000 abitanti..... € 300.000,00
- d. Province € 300.000,00

2. Fatti salvi i massimali di cui al punto 1, il costo dell'adeguamento dovrà rispettare i seguenti limiti:

- a. Corpi illuminanti ad alta efficienza (vedi 6.1.a.)..... € 400,00 a punto luce
- b. Riduttori di flusso centralizzati o punto a punto (vedi 6.1.b.) € 200,00 “ “



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

- c. Sostegni (vedi 6.1.c.)..... € 800,00 “ “
- d. Linee elettriche (vedi 6.1.d.)..... € 25,00 al metro¹

3. Sono ritenuti ammissibili al cofinanziamento anche interventi i cui importi superino i valori definiti ai punti 1 e 2. La quota di cofinanziamento erogata è in ogni caso calcolata secondo i massimali indicati.

Art. 8. Riserva di finanziamento

1. Saranno predisposte tre distinte graduatorie per le linee di intervento di cui al punto 5.2:
 - a. per la linea 5.2.a. si pone una riserva di € 14.000.000,00;
 - b. per la linea 5.2.b si pone una riserva di € 5.000.000,00;
 - c. per la linea 5.3.c si pone una riserva di € 1.000.000,00.
2. Nel caso gli interventi ammissibili a valere su una linea di intervento non esaurissero i fondi riservati, il finanziamento restante sarà utilizzato per gli interventi ammissibili delle altre linee, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine riportato al punto 5.2.

Art. 9. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Il proponente deve presentare una distinta domanda di partecipazione per ciascuna delle linee di azione di cui al punto 5.2 di cui si richiede il cofinanziamento.
2. Le domande devono essere redatte secondo gli schemi allegati al bando, complete di tutta la documentazione di cui al successivo art. 10 e debitamente sottoscritte. Le domande non sottoscritte sono considerate non ammissibili.
3. La domanda deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI
 E SISTEMI INFORMATIVI (SAVI)
 VIA ROMA, 80 - 09123 CAGLIARI

oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Le buste devono essere sigillate e firmate sui lembi e devono riportare la dicitura **“PO FESR 2007-2013 – LINEA 3.1.2 – BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA”** e la denominazione e l'indirizzo del soggetto proponente.

4. Saranno ammesse ad istruttoria le domande che risultino spedite o consegnate esclusivamente a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel BURAS.
5. Le domande dovranno pervenire o essere presentate improrogabilmente **entro il giorno 15 luglio 2009**. Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le istanze devono essere recapitate, fa fede il timbro datario dell'Ufficio del Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente apposto sull'avviso di

¹ Calcolato sulla estensione complessiva lineare delle linee sostituite (non del singolo cavo)



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

ricevimento o sul plico consegnato a mano e non quello di eventuale spedizione postale. Le domande pervenute oltre il termine saranno ritenute non ricevibili.

Art. 10. Elaborati e contenuti

1. La richiesta di cofinanziamento dovrà contenere i seguenti elaborati, compilati in tutte le parti esclusivamente secondo i facsimile allegati al bando, aventi i contenuti minimi richiesti e debitamente sottoscritte:

- a. modello di candidatura (Allegato B1), comprensivo di impegno di spesa e di dichiarazione con la quale si attesta che l'Ente richiedente è proprietario dell'impianto e ne può disporre liberamente;
- b. quadro di spesa, redatto secondo lo schema allegato al bando (Allegato B2) e comprensivo di tutte le voci richieste;
- c. scheda tecnico-progettuale (Allegato B3);
- d. scheda dei dati generali della proposta (Allegato B4);
- e. cronoprogramma delle fasi procedurali, realizzative e di spesa;
- f. planimetria in formato A2, in scala 1:1000 o 1:2000, che evidenzii il contesto interessato dal progetto con l'indicazione schematica dei tratti di impianto interessati dall'intervento, dei limiti delle zone di particolare tutela e protezione e del centro matrice, della eventuale localizzazione dell'intervento in strade di interesse panoramico²;
- g. una copia su supporto digitale del foglio di calcolo nel formato originale, della planimetria in formato raster e di tutti i documenti in formato PDF.
- h. fotocopia dei documenti di identità dei soggetti firmatari: legale rappresentante, responsabile del procedimento, progettista.

2. Nessun elaborato ulteriore sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella digitale sarà presa in considerazione la copia cartacea.

3. Le spese degli elaborati e di spedizione degli stessi sono a carico dei candidati. Tutta la documentazione inviata resta in proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e potrà essere utilizzata e divulgata, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità relative allo stesso procedimento. Per altri usi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai proponenti.

Art. 11. Criteri di esclusione

1. Sono considerate non ricevibili e pertanto non ammesse al finanziamento:

- a. le proposte presentate da soggetti non rientranti nelle categorie di cui al punto 4.1;
- b. le proposte ricevute dopo i termini di cui al punto 9.5.

² Individuate secondo quanto previsto all'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico regionale



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

Art. 12. Criteri di ammissibilità

1. Sono considerati ammissibili alla fase di valutazione esclusivamente gli interventi per i quali:
 - a. gli impianti siano dotati di apparecchi di illuminazione e lampade con caratteristiche tecniche e di messa in opera conformi alle Linee Guida regionali e
 - b. il progetto comporti un risparmio energetico minimo pari al 20% rispetto alla situazione esistente.
2. Sono considerate non ammissibili alla fase di valutazione le proposte:
 - che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente;
 - carenti in tutto o in parte della documentazione di cui al punto 10;
 - la cui documentazione non sia sottoscritta;
 - i cui cronoprogrammi non rispettino i tempi massimi stabiliti dal presente bando e dai regolamenti comunitari.

Art. 13. Criteri di valutazione

1. Per la formulazione delle graduatorie delle linee di finanziamento 5.2.a e 5.2.b sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione, specificati in dettaglio nell'Allegato A al presente bando:

CV1	Percentuale di cofinanziamento.....	20	punti
CV2	Livello della progettazione.....	15	“ “
CV3	Adozione di Piani per l'Illuminazione Pubblica.....	15	“ “
CV4	Intervento in aree di particolare tutela e protezione.....	10	“ “
CV5	Costo unitario dell'intervento.....	10	“ “
CV6	Risparmio energetico percentuale conseguito per effetto dell'intervento	10	“ “
CV7	Energia risparmiata annualmente per effetto dall'intervento	20	“ “

2. In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 4/10 del 20 gennaio 2009, per le linee di intervento 5.2.a e 5.2.b riservate ai Comuni, il punteggio complessivo conseguito mediante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1 sarà modificato come segue:

- a. i Comuni che, nell'ultimo trimestre del 2008, hanno raggiunto e superato un livello di raccolta differenziata pari al 50% (di cui il 15% di umido), avranno un punteggio aggiuntivo pari al 10%;
- b. i Comuni che, nell'ultimo trimestre del 2008, hanno raggiunto e superato un livello di raccolta differenziata pari al 40% (di cui il 15% di umido), avranno un punteggio aggiuntivo pari al 5%;
- c. i Comuni che, nell'ultimo trimestre del 2008, non hanno raggiunto un livello di raccolta differenziata pari al 30%, avranno una penalizzazione sul punteggio pari al 10%.

3. A parità di valutazione, la priorità del finanziamento è determinata, nell'ordine, in base ai criteri CV2, CV7 e CV1. In caso di ulteriore parità si procederà in base all'ordine di registrazione assegnato al momento della ricezione del plico.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

4. Gli algoritmi di assegnazione dei punteggi sono descritti nell'Allegato A e all'interno del foglio di calcolo allegato al bando.

Art. 14. Procedure di valutazione e selezione delle proposte

1. Il Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente istituisce con propria determinazione la Commissione Giudicatrice per l'esame e la valutazione dei progetti. La Commissione provvede alla verifica della ricevibilità delle domande, all'apertura delle buste, all'accertamento dell'ammissibilità e alla valutazione delle domande ammissibili.

2. La valutazione dei progetti sarà articolata in due fasi successive:

- **Ammissibilità amministrativa:** le proposte pervenute e ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica della conformità e della completezza della documentazione presentata, secondo quanto stabilito agli articoli 11 e 12. Le proposte che soddisfano le condizioni richieste saranno ritenute ammissibili alla fase di valutazione. In particolare, saranno ritenute non ammissibili, e pertanto escluse, le domande non complete di tutta documentazione richiesta.
- **Valutazione delle proposte:** la valutazione delle proposte e la redazione della graduatoria sarà effettuata in base alla documentazione di cui all'art. 10 e secondo i criteri di valutazione descritti all'art. 13 e dettagliati nell'Allegato A al presente bando.

3. La Commissione Giudicatrice può chiedere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta, il soggetto richiedente è considerato rinunciatario.

4. La Commissione Giudicatrice, successivamente alla valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di ammissibilità e di valutazione previsti agli articoli 12 e 13 del presente bando, provvede ad elaborare una graduatoria di assegnazione dei cofinanziamenti.

Art. 15. Determinazione e conferma del cofinanziamento

1. L'esito dell'istruttoria e la graduatoria di merito con la relativa assegnazione dei cofinanziamenti saranno comunicate agli interessati e pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it.

2. Il cofinanziamento è concesso in regime di delega secondo l'ordine conseguito nella graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, secondo le procedure previste all'art. 16. Qualora l'ultima domanda in posizione utile nella graduatoria non possa essere soddisfatta in pieno, al beneficiario sarà proposto di aumentare la propria quota di cofinanziamento al fine di garantire comunque la realizzazione completa dell'intervento. In caso di rinuncia si procederà secondo l'ordine di graduatoria.

3. I soggetti richiedenti ammessi, ma non cofinanziati per mancanza di risorse, restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali altre risorse rese disponibili sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria del bando, salvo pubblicazione di un nuovo bando con medesime finalità. In caso di incremento della dotazione finanziaria si darà priorità all'integrazione del contributo per il progetto parzialmente finanziato secondo i criteri del comma 2 fino alla totalità dell'importo riconosciuto.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

Art. 16. Erogazione del cofinanziamento e rendicontazione delle spese sostenute

1. Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di delega attribuita con determinazione del Direttore del Servizio SAVI a favore degli stessi Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all'art. 6, commi 16 e 17, della medesima L.R. n. 5/2007 citata. Gli stessi interventi saranno da assoggettare, qualora necessario, alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, nonché alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche.
2. I cofinanziamenti erogati saranno assoggettati alla rendicontazione e ai monitoraggi finanziari, fisici e procedurali degli interventi così come previsto dalla normativa vigente e dal PO FESR 2007-2013.
3. Dalla quota di cofinanziamento sono detratte, in proporzione, le somme corrispondenti alle economie che risulteranno dalla documentazione inviata, qualora non impegnate in eventuali estensioni contrattuali stipulate a norma di legge.
4. Nel caso in cui il beneficiario documenti le spese sostenute in misura minore della spesa considerata per l'assegnazione del cofinanziamento, lo stesso sarà calcolato in conformità a tali minori spese documentate. Al contrario, l'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella riconosciuta, non comporterà l'aumento del cofinanziamento originariamente assegnato.

Art. 17. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

1. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 18. Obblighi del beneficiario e controlli

1. Il beneficiario è tenuto a presentare il progetto illuminotecnico definitivo, conforme ai contenuti stabiliti dal Paragrafo n. 7 delle Linee Guida, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'art 15, comma 1, e al completamento delle opere entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data della determinazione di delega di cui all'art. 16 comma 1, pena la revoca del cofinanziamento assegnato. Il termine per il completamento potrà essere prorogato di comune accordo e solo per giustificati motivi ma in ogni caso non oltre le scadenze definite dai programmi comunitari.
2. La Regione si riserva di chiedere ai beneficiari, in tutte le fasi del procedimento, sia istruttorie che relative all'erogazione del cofinanziamento, la presentazione della documentazione originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni e di inoltrare, nel caso di difformità o di mancata veridicità di quanto dichiarato, la documentazione stessa all'autorità competente per l'accertamento di eventuali responsabilità anche penali.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

3. Al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, di raccolta dati e di analisi delle prestazioni, è altresì fatto obbligo al beneficiario dei finanziamenti di cui al presente bando di fornire su richiesta su richiesta i relativi dati alla Regione.

4. La Regione si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento, la permanenza dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del cofinanziamento. A tal fine potranno essere effettuati sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento.

5. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, la Regione può avvalersi, secondo quanto previsto ai punti 2 e 4 delle Linee Guida, del supporto tecnico dell'ARPAS.

Art. 19. Varianti

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta dal proponente, dovrà essere inoltrata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. La suddetta variante verrà esaminata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'esito di tale esame sarà comunicato al soggetto richiedente.

2. La richiesta di variante dovrà essere motivata e contenere la seguente documentazione:

- a. gli elaborati di cui all'art. 10, comma 1, lett. b., c., e. ed f. (quadro di spesa, scheda tecnico-progettuale, cronoprogramma, planimetria) compilati con i nuovi dati di progetto determinati dalla variante;
- b. una relazione sintetica (max 2 cartelle in formato A4) contenente le motivazioni della necessità di variante all'intervento, asseverata dal progettista e sottoscritta dal responsabile del procedimento.

3. L'approvazione dell'istanza di variante non può in nessun caso comportare l'aumento del cofinanziamento già concesso all'intervento originariamente ammesso. Nel caso, invece, di una riduzione dell'investimento si provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del cofinanziamento erogabile.

4. Non sono in alcun caso ammesse varianti che comportino:

- a. la modifica della tipologia di intervento ammesso al cofinanziamento. In particolare è ammessa la variazione del corpo illuminante previsto dal progetto con apparecchiature equivalenti e rispondenti ai requisiti del bando e delle Linee Guida;
- b. la diminuzione dell'indice di merito conseguito nella valutazione e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l'ultima collocazione utile per il cofinanziamento;
- c. l'allungamento dei tempi indicati nel cronoprogramma per il completamento e la rendicontazione degli interventi oltre le scadenze definite dai programmi comunitari.

Art. 20. Revoca del cofinanziamento

1. Si procederà alla revoca del cofinanziamento concesso o al recupero del cofinanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto degli adempimenti di legge;



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

- b. utilizzo totale o parziale del cofinanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione;
- c. mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di cofinanziamento;
- d. mancato rispetto dei termini, così come stabiliti all'art. 18 del presente bando, salvo proroga autorizzata, in particolare delle scadenze ultime definite dai programmi comunitari;
- e. riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato (comprensivo dei parametri illuminotecnici inseriti nella scheda tecnico-progettuale allegata al presente bando) o eventuale variante approvata, e opera realizzata;
- f. l'installazione di corpi illuminanti con caratteristiche prestazionali inferiori a quelle indicate in sede di presentazione della documentazione di progetto;
- g. l'accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata, di eventuali variazioni dell'indice di merito e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l'ultima collocazione utile per il cofinanziamento.

2. L'entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art. 21. Rinuncia

3. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora siano già state erogate una o più quote del cofinanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati.

Art. 22. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

5. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.

7. Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei Fondi provenienti dal bilancio comunitario il dirigente della struttura responsabile pubblica l'elenco dei beneficiari, con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tale operazioni a valere sulle risorse del POR.

Art. 23. Pubblicizzazione del cofinanziamento

1. Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell'operazione, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sardegna.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

2. In particolare, in applicazione dell'art. 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, i soggetti beneficiari, indipendentemente dal valore del cofinanziamento approvato, durante l'attuazione dell'operazione, e al termine della stessa, devono obbligatoriamente installare un cartello nel luogo in cui sono realizzati gli interventi, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione.

Art. 24. Pubblicazione e informazioni

1. Il presente bando, completo degli allegati A e B facenti parte integrante dello stesso, è reperibile sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
2. Informazioni relative al bando possono essere richieste il martedì e il mercoledì all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio SAVI, tel. 070 606 6577 / 070 606 6779 e all'U.R.P. dell'Assessorato tel. 070 606 7031, o via posta elettronica agli indirizzi: sgoddi@regione.sardegna.it; giosatta@regione.sardegna.it e amb.urp@regione.sardegna.it, indicando nell'oggetto "PO FESR 2007-2013 BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA". Le risposte ai quesiti più comuni saranno pubblicate nel sito internet della Regione nella pagina relativa al procedimento.
3. Copia integrale del presente bando sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) del 18 aprile 2009, Serie Ordinaria n. 13, parte I e II, e sui principali quotidiani regionali.
4. Qualunque comunicazione al beneficiario relativa al procedimento potrà avvenire, ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente attraverso fax, posta elettronica o pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it nella pagina dedicata al procedimento.

Art. 25. Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Sardegna - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5729 del 20 novembre 2007, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

F.to Franca Leuzzi